



OGGETTO: LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 "Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla "Catasto energetico regionale" e D.G.R. 21 dicembre 2018 n. 2446 disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici di rettifica dell'Allegato A e della Tabella A dell'Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018. – Indicazioni per la corretta applicazione della normativa regionale in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

Sono pervenute presso lo scrivente Assessorato numerose segnalazioni e richieste di chiarimento circa procedure e regole osservate dalle Autorità competenti delegate dalla Regione, ai sensi della L.R. 5 dicembre 2016, n. 36, art.2, all'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici. Verificata, nei fatti, la disomogeneità nell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni indispensabili alla corretta esecuzione delle attività in parola, anche al fine di tutelarne la legittimità.

Notazioni di ordine generale

Appare innanzitutto opportuno chiarire il quadro legislativo vigente che, allo stato, si compone come segue:

1. **Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010;**
2. **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75;**
3. **L.R. 5 dicembre 2016, n.36 (di seguito "L.R. 36");**
4. **D.G.R. n. 1399 del 02 agosto 2018 e relativa D.G.R. 2446 del 21 dicembre 2018 di rettifica dell'allegato A e della Tabella A dell'Allegato B) con riferimento all'Allegato A (di seguito "provvedimenti attuativi").**

Fatta chiarezza circa la normativa di riferimento, è opportuno precisare come la L.R. 36 consti di più titoli e conseguenti norme. Alcune di queste risultano immediatamente applicabili in quanto compiute nella propria disciplina. Altre, invece, necessitano di essere attuate a mezzo specifici provvedimenti di Giunta per poter risultare esigibili o, in alcuni casi, finanche di strumenti informatici appositi (è il caso del Catasto Energetico). Non mancano, tuttavia, all'interno dei testi normativi, norme transitorie preordinate a gestire il percorso fino alla messa a

www.regione.puglia.it



regime dell'intero sistema, come disposto dall'art.15 della DGR n. 1399, fatta salva – sempre ed in ogni caso – la necessaria coerenza rispetto ai principi normativi dettati dalla Regione e anche dalla normativa statale.

Esecuzione dell'attività ispettiva.

Le attività ispettive debbono svolgersi in conformità ai principi e alle procedure definite dalla legge (art. 9, D.P.R. n. 74/13 e art. 8 dei provvedimenti attuativi). In particolare, di fondamentale importanza si ritiene la salvaguardia del principio di cui al comma 4 del citato D.P.R. e recepito all'art. 5, comma 3 della L.R. 36/2016 , secondo cui *“Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione”*.

Con tale enunciazione il legislatore ha inteso assegnare formalmente **una priorità di ispezione** (meglio esplicitata nel successivo comma 9 del medesimo articolo del D.P.R. e dall'art. 8.4 dei provvedimenti attuativi regionali) **nei confronti delle utenze non dichiarate**. Ciò soprattutto al fine di evitare che l'attività pubblica si risolva, come in taluni casi consta stia avvenendo, in un controllo sugli adempienti ossia proprio sulle utenze dichiarate.

Tali prassi, probabilmente ingeneratesi a fronte di esigenze di maggiore speditezza nell'effettuazione dell'attività ispettiva, sono meritevoli di censura poiché non rispondenti alla norma e violative di un preciso obiettivo legislativo. Si richiamano pertanto le autorità delegate all'osservanza dei criteri e delle priorità testé citate, anche tramite l'articolazione di una programmazione trasparente e verificabile a posteriori, in sede di rendicontazione.

Per altro verso, occorre porre attenzione ai contenuti tipici dell'attività ispettiva così come delineata dal legislatore (si vedano in particolare i commi 1, 2 e 3, art. 9 del D.P.R. 74 e il dettato dell'art.8 dei provvedimenti attuativi). Essa consta, infatti, sia delle attività preordinate ad assicurare *“l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici”*, sia di quelle necessarie ad eseguire una *“valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo*

www.regione.puglia.it



economicamente conveniente". Entrambe le attività sono da ritenersi indispensabili ed inscindibili affinché l'attività ispettiva possa dirsi conforme alle prescrizioni normative e funzionale al raggiungimento degli obiettivi che sono alla base della legislazione vigente in materia. Il tributo posto a carico del responsabile dell'impianto è commisurato a tale attività ispettiva considerata nella sua interezza: una sua eventuale omissione, anche parziale, non solo renderebbe intrinsecamente non corretta l'attività ispettiva stessa ma incrinerebbe il meccanismo sotteso al sinallagma strutturato dalla legge.

Ne consegue che in sede di programmazione e/o affidamento delle attività ispettive anche a soggetti esterni debba tenersi conto della necessità di articolarne lo svolgimento secondo i criteri e i contenuti appena menzionati oltre che, in sede di rendicontazione, debbano evidenziarsi le specifiche risultanze di quanto attenga alla parte informativa del momento ispettivo.

Sotto questo e sotto ogni altro profilo relativo alla corretta esecuzione delle ispezioni, si raccomanda lo scrupoloso rispetto dell'art.8 dei provvedimenti attuativi, esaustivo quanto a descrizione di procedure, adempimenti e casistiche.

Fattispecie e procedure sanzionatorie.

Si ritiene indispensabile porre riguardo agli aspetti di legittimità in un contesto, quale quello amministrativo, in cui, come è noto, vigono stringenti principi di tassatività delle fattispecie sanzionatorie e di legittimità della fonte. Occorre preliminarmente chiarire che, nell'attuale contesto normativo, non sussiste autonomia delle autorità delegate né in ordine alla definizione dei fatti suscettibili di sanzione né tantomeno in ordine alla determinazione della loro entità. Il quadro normativo è al riguardo unitario ed omogeneo e ad esso debbono fare riferimento, pena l'illegittimità delle sanzioni e dei relativi procedimenti, autorità delegate, organi ispettivi, operatori professionali e responsabili degli impianti. Valga in questo senso quanto disposto all'art.11 del su citato D.P.R. 74, secondo cui: *"In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione"*.

Il quadro delle sanzioni è meglio dettagliato all'interno dell'art.8 della L.R. 36. La norma si preoccupa, al comma 8, di specificare la procedura di elevazione della sanzione come segue: *"prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'autorità competente diffida il responsabile di impianto a effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate."*

www.regione.puglia.it



Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, l'autorità competente provvede ad irrogare la sanzione".

Solo qualora in sede ispettiva "vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti", l'autorità competente può bypassare la diffida preventiva, motivando dettagliatamente e circostanziatamente il relativo provvedimento.

È fuor di dubbio che il mancato rispetto della procedura suindicata comporti la radicale nullità della sanzione *de qua*, dovendosi peraltro evidenziare con estrema chiarezza che le norme relative alle sanzioni previste all'interno della L.R. 36, in quanto direttamente e completamente applicabili, hanno abrogato e di fatto sostituito qualsivoglia apparato sanzionatorio precedentemente applicato a livello territoriale e questo sin dalla data di entrata in vigore della norma regionale. In alcun modo è concessa l'ultrattività di regolamenti o altra tipologia di atti, a maggior ragione laddove risultino non conformi alla legge regionale.

Sempre in tema di sanzioni giova sottolineare, vista la ricorrenza di pratiche improprie rilevate e documentate a corredo di molteplici segnalazioni giunte dai territori, che in alcun modo le operazioni di accertamento svolte da parte delle autorità competenti o dai soggetti da loro incaricati possono ritenersi sostitutive e sananti rispetto agli obblighi di corretta manutenzione e controllo imposti dalla normativa vigente. In altri termini, qualora un ispettore si trovasse dinanzi ad un omesso controllo, in alcun modo potrebbe intervenire per porvi rimedio. La sanzione eventualmente irrogata in caso di mancato rispetto della diffida ad adempiere ha unicamente finalità repressiva rispetto ad un inadempimento che può essere sanato solo con l'intervento di un installatore/manutentore che, se correttamente abilitato, è l'unico soggetto in grado di attestare ai sensi di legge il corretto funzionamento dell'impianto.

Periodicità manutenzione e implementazione di sistemi che la traccino.

L'art. 6 dei provvedimenti attuativi stabilisce che *"in qualunque occasione venga redatto, il rapporto di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli impianti termici degli edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto impianti termici" entro e non oltre 45 gg dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto. Ne deriva che, poiché tali operazioni devono "essere eseguite [...] con le periodicità previste nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice*

www.regione.puglia.it



*dell'impianto ai sensi della normativa vigente (DPR 74/2013, art.7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista", anche ad esito dell'attività manutentiva, **il tecnico sia tenuto alla trasmissione del R.C.E.E.** . Si tratta di un obbligo rilevante anche ai fini ispettivi, poiché consente di tracciare la corretta manutenzione dell'impianto in continuità con le operazioni di controllo e apposizione del c.d. "bollino" secondo le scadenze di cui alla tabella A) di cui all'allegato B). Sebbene i provvedimenti attuativi affidino l'operazione di trasmissione al catasto informatizzato, in attesa della relativa attivazione, è certamente possibile uniformarsi al principio enunciato implementando l'operazione per mezzo degli attuali strumenti di comunicazione.*

Informazione alla cittadinanza e comunicazione verso l'utenza

Tra gli obiettivi dichiarati della L.R. 36 figura senza dubbio quello di garantire un maggiore coinvolgimento della cittadinanza ed un più elevato grado di consapevolezza da parte dell'utenza rispetto alle finalità delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici. Ciò anche al fine di incoraggiare la formazione di una coscienza civile che favorisca non solo la corretta manutenzione del patrimonio impiantistico esistente, in chiave di efficienza, sicurezza e tutela dell'ambiente ma anche una svolta ecologista in termini di preferenza nei confronti delle tecnologie ecocompatibili, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

L'articolato di cui all'art.18 della L.R.36 va letto in combinato disposto con l'art.10 dei provvedimenti attuativi, onde creare campagne informative strutturate nel tempo. Si sollecitano, pertanto, le autorità competenti, a dare piena attuazione a tale indicazione attraverso corrette campagne di informazione a monte come a valle delle operazioni di controllo ed ispezione, anche creando partenariati a livello territoriale con associazioni ed ordini professionali, al fine di istruire la cittadinanza rispetto ai temi in questione.

In merito anche gli Uffici regionali stanno porcedendo ad effettuare le opportune attività di informazione sul territorio a cominciare dalla presentazione agli Ordini professionali della Piattaforma APE a breve disponibile per i professionisti.

Rendicontazione delle attività

Già l'art. 7 della L.R. 36 stabilisce in maniera inequivocabile l'obbligo per le Autorità competenti di provvedere alla trasmissione di una relazione biennale sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche



e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici del territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

L'art. 11 dei provvedimenti attuativi dettaglia tale previsione: al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo degli impianti, entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità competenti devono trasmettere alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE. Distinta e separata relazione deve essere trasmessa ogni biennio da parte dei soggetti esecutori in relazione ai controlli ed alle azioni promozionali effettuate.

Allo stato, si è in attesa delle suddette relazioni in qualsivoglia forma relative a quanto specificato. Si precisa che l'invio della documentazione di cui sopra è obbligatorio e fondamentale ai fini della verifica del corretto adempimento della delega regionale e dell'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione e che la stessa prescinde dalla effettiva attivazione del Catasto Impianti, atteso che si collega ad attività che devono comunque essere messe in atto dagli Enti preposti alle verifiche.

Comitato tecnico permanente regionale

L'art. 13 dei provvedimenti attuativi prevede la costituzione di un "Comitato tecnico permanente regionale" con funzioni consultive, finalizzato all'esame e all'approfondimento delle problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti. In attuazione di tale previsione, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali ha provveduto, con D.D. n. 40 del 11 marzo 2019, a disporre le norme di funzionamento del comitato e, successivamente, con propria comunicazione prot. 159/25/3/2019 n. 1441 ha provveduto a richiedere alle Autorità competenti, agli Ordini e Collegi professionali, alle associazioni di categoria ed a quelle dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, l'indicazione dei nominativi dei soggetti designati a prendere parte al Comitato.

Tra i soggetti destinatari della comunicazione, in pochissimi hanno provveduto a segnalare le proprie designazioni. Non potendo concretizzarsi tale mancata comunicazione nell'espressione di un sostanziale veto rispetto alla costituzione di un Comitato il cui ruolo appare evidentemente cruciale per la gestione e il

www.regione.puglia.it




**REGIONE
PUGLIA**

**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA',
ATTIVITA' ECONOMICHE E CONSUMATORI,
ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE**

L'ASSESSORE

coordinamento ai fini di trapiandare la corretta e completa implementazione della nuova disciplina, si preavvisa che nuova richiesta ai soggetti che non hanno ancora formulato indicazione verrà inoltrata ai sensi dell'art. 13. Al fine di evitare ulteriori ritardi è stato inviato espresso sollecito a tali designazioni e si informano gli Enti in indirizzo che gli uffici dell'Assessorato provvederanno a convocare nel mese di febbraio il Comitato sulla base dei nominativi sin qui pervenuti e che i soggetti titolati alla designazione che non avessero ancora provveduto decadranno dalla possibilità di indicare un proprio rappresentante in seno all'Organismo.


L'Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

www.regione.puglia.it

**Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e
Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca Industriale e innovazione.**

Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari

Tel: 080 540 2276 – 080 540 7602 - Mail: staff.sviluppoeconomico@regione.puglia.it